



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

Bilanci 2016: principali novità
introdotte dal D. Lgs. 139/2015
e i nuovi principi contabili OIC

STEFANO BIANCHI
Ordine di Vicenza

FRANCESCO BALLARIN
Ordine di Treviso

Bilanci 2016: principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi contabili OIC

STEFANO BIANCHI

Ordine di Vicenza

FRANCESCO BALLARIN

Ordine di Treviso

1. Introduzione

La Direttiva 2013/34/UE (la "Direttiva") relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (su G.U. del 34 settembre 2015) e modifica le relative norme del codice civile sul bilancio di esercizio. Le modifiche saranno applicate ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2016 mediante l'applicazione dei nuovi principi contabili OIC modificati nel corso del 2016.

La Direttiva rappresenta un evento di riforma fondamentale dopo ben 24 anni dal D. Lgs. 127/91 che recepì in Italia la quarta e settima direttiva e dopo il significativo aggiornamento dei principi contabili OIC avvenuto nel 2014 e 2015. Con il D. Lgs. 139 il principio di rilevanza entra a pieno titolo tra i principi generali di redazione del bilancio infatti nell'art. 2423 è inserito un nuovo comma che indica: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta".

L'introduzione della rilevanza (o anche materialità) è un passaggio importante ad integrazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta ed è un'evoluzione in linea con i progetti più recenti dei principi contabili internazionali IFRS, dove all'interno del progetto *Disclosure Initiative*¹ è stato pubblicato un emendamento al principio contabile internazionale IAS 1 che ha introdotto il concetto di materialità da applicarsi a ciascuno degli schemi primari di bilancio, alle note esplicative ed a ciascuna informativa espressamente richiesta dagli IFRS.

Ad implementazione della riforma l'art. 12 del D. Lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'OIC ha perciò iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali nei primi mesi del 2016 ed ha portato a termine il processo nel mese di dicembre, dopo una fase di consultazione pubblica.

Il presente contributo fornisce un esame delle novità introdotte dai nuovi principi, partendo dalle nuove asserzioni introdotte, esaminando poi i principi raggruppati per le aree di bilancio a cui riferiscono.

2. Le nuove asserzioni di bilancio: sostanza e rilevanza

La principale novità è legata al principio della **sostanza economica** come principio di rilevazione contabile infatti il D.Lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica con l'introduzione nell'art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) del numero "1) bis: la rilevazione e presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". La prevalenza della sostanza sulla forma in bilancio implica perciò che la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi,

dando maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che ai suoi aspetti formali. Il principio della sostanza economica è stato declinato dall'OIC in diversi *standards* ad esempio:

* OIC 15 (*Crediti*), in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire una diversa natura.

* nell'OIC 15 (*Crediti*) e nell'OIC 19 (*Debiti*) le disposizioni in tema di rilevazione iniziale dei crediti e debiti originati dalla compravendita di beni fanno riferimento al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;

* OIC 16 (Immobilizzazioni materiali), in cui è stato rafforzato il concetto di trasferimento di rischi e benefici per l'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali; concetto poi ripreso per la rilevazione iniziale delle rimanenze iniziali, e perciò anche per il riconoscimento dei ricavi, secondo l'OIC13 (Rimanenze).

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto un nuovo comma all'art.2423 del codice che recita "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

Viene introdotto perciò il principio di **rilevanza** ("materialità") come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e corretta, ma non viene fornita una definizione di questo concetto. Considerato che la Fondazione OIC non ha ritenuto opportuno emettere documenti esplicativi, si possono desumere dei chiarimenti dall'esame della Direttiva 34 stessa. Infatti la direttiva precisa che "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa... e la rilevanza è giudicata nel contesto di altre voci analoghe".

Anche la rilevanza è stata applicata dall'OIC nelle modifiche dei vari standards come nel caso:

* dell'illustrazione in nota integrativa della non applicazione del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o nel caso il tasso non sia significativamente differente dal mercato e lo stesso per i crediti;

* della determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato.

I principi della rilevanza e della sostanza economica verranno inquadrati ad un livello più generale nella revisione dell'OIC 11 Bilancio d'esercizio finalità e postulati.

3. Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie

3.1. Immobilizzazioni immateriali (OIC 24)

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- gli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- i beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, licenze, marchi e diritti simili);

¹ Lo IASB sta implementando un progetto globale per verificare come migliorare la disclosure nei bilanci IFRS nell'ottica di diminuire la quantità delle informazioni richieste attualmente dagli standard. I principali input al progetto sono venuti inizialmente dalla Discussion Forum on Disclosure in Financial Reporting tenutosi a gennaio 2013 e da una IASB staff survey. Inoltre è stato pubblicato nel mese di maggio 2013 un Feedback Statement.

- l'avviamento; e
- le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

La modifica all'articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l'eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l'OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente.

Mancando la categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare.

Nella definizione di costo di sviluppo si è chiarito che è il risultato dell'applicazione della ricerca di base. Pertanto i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti al 2016, potranno continuare ad essere iscritti nella voce B I 2 Costi Di Sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità stabiliti per questi costi, e cioè:

- devono essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito,
- devono essere identificabili e misurabili,
- devono essere riferiti ad un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile per cui la società possieda adeguate risorse, e
- devono essere recuperabili.

Per quanto attiene le spese di pubblicità, già nella fase antecedente al D. Lgs. 139/2015, la capitalizzazione era consentita in via eccezionale a determinate condizioni, e cioè solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e con un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni; se si trattava di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

Il nuovo OIC 24 escludendo la capitalizzazione della pubblicità ha comunque recepito, almeno in parte, le osservazioni mosse dalla professione e dagli utilizzatori ad un'applicazione rigida dell'esclusione alla capitalizzazione, prevedendo la possibilità di includere tra i costi di start-up capitalizzabili come costi di impianto ed ampliamento *"quei costi di pubblicità sostenuti in ambito di nuova costituzione di società al fine di progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività"*.

3.2. Avviamento

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che *"l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni"*.

La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che *"l'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa"*. La novità sta perciò nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile e nella nota integrativa dovrà essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Per determinare la vita utile la società può prendere a riferimento:

- o il periodo di tempo entro cui sono attesi i benefici derivanti dagli extraprofiti legati all'operazione straordinaria;
- o il periodo di tempo entro cui si attende di recuperare l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dal Consiglio di Amministrazione;

- o la media ponderata delle vite utili dei core assets derivanti dall'aggregazione aziendale (materiali ed immateriali).

Le disposizioni di prima applicazione chiariscono che, poiché tale criterio si applicherà a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2016, e le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139) consentono di proseguire il piano d'ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, si dovrà specificare in nota integrativa che si è esercitata la facoltà di non applicare il nuovo criterio di ammortamento con effetto retroattivo.

3.3. Immobilizzazioni materiali (OIC 16)

L'OIC 16 recepisce il concetto del trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito per il trasferimento della proprietà del bene, tenendo tuttavia in considerazione tutte le clausole contrattuali perché esse prevalgono rispetto al trasferimento del titolo di proprietà, se ci fosse discordanza.

Sono state meglio definite le tematiche relative al trattamento della capitalizzazione degli oneri finanziari, al fine di rendere più agevole la sua applicazione in merito sia agli oneri finanziari specifici (capitalizzabili solo nella misura in cui effettivamente sostenuti, e quindi deducendo preventivamente ogni provento finanziario derivante dall'investimento anche temporaneo di tali fondi), sia a quelli generici (applicando ai costi sostenuti un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere nell'esercizio); chiarendo infine che sono capitalizzabili solo quelli relativi a beni che richiedono un tempo di costruzione significativo.

Qualora l'impresa, sulla base di queste indicazioni, non possa più capitalizzare oneri finanziari precedentemente imputati ad incremento del cespite, trattandosi di un cambiamento di principio contabile, dovrà applicare OIC 29. Il principio prevede poi che si effettui sempre lo scorporo del valore del terreno rispetto a quello del fabbricato, anche mediante l'utilizzo di stime.

Per quanto riguarda il processo di ammortamento, anche i cespiti non ammortizzati per lungo tempo devono essere ammortizzati perché anche in questo periodo il bene è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica; tutti i cespiti sono perciò ammortizzati tranne alcuni fabbricati civili e cespiti la cui utilità non si esaurisce (anche edifici storici). I piani di ammortamento possono essere a quote costanti o decrescenti, ma non crescenti.

Per quanto riguarda la classificazione delle immobilizzazioni, il principio ha introdotto la "component approach" cioè chiarisce che, per i beni composti da componenti aventi vite utili differenti, occorrerà effettuare ammortamenti differenziati per ogni componente (ove possibile). Infine, viene previsto che le immobilizzazioni destinate alla vendita debbano essere presentate all'interno dell'attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di mercato (tali beni non sono più soggetti ad ammortamento).

3.4. Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (OIC 9)

Il principio è stato elaborato per trattare in maniera completa tutti i casi di svalutazione di attivi per perdite durevoli di valore, sia qualora iscritti nelle immobilizzazioni materiali che immateriali, e la relativa informativa da fornire nelle note esplicative al bilancio.

Il nuovo principio propone il **modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa** come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni mate-

Tipologia di impresa	Modello di approccio
Grande Impresa (standard)	Modello basato sul concetto di valore d'uso inteso come attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni
Impresa minore	Considera il rapporto costi benefici del modello Concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società che non superano determinati limiti. Le due assunzioni di base per l'applicazione di tale metodo per le imprese minori sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • l'unità generatrice di cassa è considerata tutta l'impresa • I flussi di cassa sono assimilati ai flussi di reddito

riali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale come ad esempio lo IAS 36.

La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d'uso che, per le imprese minori, è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Il modello semplificato non è comunque applicabile nella redazione del bilancio consolidato.

Le società di minori dimensioni sono identificate con le imprese che per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

3.5. Partecipazioni (OIC 21)

Come per l'OIC 20 la classificazione delle partecipazioni è guidata dal *management intent*. La classificazione dipende dalla destinazione della partecipazione, tenuto conto della volontà della direzione aziendale (*management intent*) e dell'effettiva capacità della società di detenere la stessa per un periodo prolungato di tempo.

È ammesso il cambio di destinazione solo in circostanze "presumibilmente rare", per mutamento di strategia aziendale e per cambiamento di proprietà o dell'organo amministrativo, ma non è ammesso per politiche di bilancio. Il cambiamento deve essere motivato e basato su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con le strategie aziendali.

Il trasferimento va rilevato in base al valore che risulta applicando i criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Le spese di cessione non possono essere conteggiate per la determinazione della minusvalenza o plusvalenza da realizzo (vedi OIC 20).

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione e siano iscritti come provento finanziario in capo alla partecipante. La società partecipante verifica che a seguito della distribuzione il valore recuperabile della partecipazioni non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

È stata perciò **eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione** dei relativi utili, a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata, anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Pertanto la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

3.6. Azioni proprie

Le azioni proprie, a partire dal 1 gennaio 2016 saranno rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto con la creazione di una specifica riserva negativa, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile e non verranno perciò più registrate nell'attivo dello stato patrimoniale. Questa modifica armonizza le norme italiane a quelle stabilite dai principi IFRS (nello specifico lo IAS 32).

4. Attivo circolante

4.1. Rimanenze (OIC 13)

In funzione dell'introduzione del principio di sostanza economica nella nuova versione dell'OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino, quando cioè avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici** connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

In ogni caso si afferma che: "se in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici" e che comunque "nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali".

Nell'OIC 13 si è provveduto inoltre a riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, infatti in analogia con quanto previsto per l'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali*, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa. Nei casi particolari viene trattato il caso della valutazione degli ordini di acquisto, e si precisa che le perdite previste sugli ordini già confermati devono essere riconosciute nel momento in cui sono note alla società, in uno specifico fondo rischi.

4.2. Lavori in corso su ordinazione (OIC 23)

Il principio definisce le condizioni per applicare il criterio della percen-

tuale di completamento, e le metodologie per determinare lo stato di avanzamento, per i quali siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) esistenza di un contratto vincolante tra le parti, con chiara definizione delle obbligazioni reciproche;
- b) ragionevole certezza della maturazione del diritto al corrispettivo con l'avanzamento dei lavori;
- c) assenza di incertezze sulla capacità di adempimento dei contraenti e d) misurazione attendibile del risultato di commessa.

È stato chiarito che i costi per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono ricompresi nei costi di commessa (e rilevati come costi pre-operativi), quando ricorrono alcune specifiche condizioni.

Il principio fornisce poi le differenti metodologie ammesse per determinare lo stato di avanzamento dei lavori:

- Metodo del costo sostenuto (*cost to cost*)
- Metodo delle ore lavorate
- Metodo delle misurazioni fisiche
- Metodo delle unità consegnate.

Altri significativi chiarimenti riguardano le perdite su commessa, da iscriverne a diretta riduzione del valore delle rimanenze, solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una ragionevole e obiettiva valutazione delle circostanze esistenti, ed indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa.

Per le commesse di durata inferiore all'anno è ammesso sia il criterio della percentuale di completamento che della commessa completata.

4.3. Crediti (OIC 15)

La nuova versione dell'OIC 15 recepisce l'introduzione del **criterio di valutazione del costo ammortizzato**, le novità in tema di attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Poiché l'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si faccia riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea e lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie, le medesime sono state recepite nel principio contabile. Di conseguenza, a partire dal 2016 anche crediti di natura finanziaria dovranno essere attualizzati.

Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi.

In merito ai cambiamenti di schemi, il principio ha recepito l'introduzione dei crediti, di natura commerciale o finanziaria, a breve o a medio termine verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Per quanto riguarda l'applicazione del costo ammortizzato ai crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

Ricordiamo inoltre che il principio ha introdotto già nella versione 2014 la **disciplina di cancellazione dei crediti (*derecognition*)**, per cui devono preventivamente essere trasferiti sostanzialmente tutti i rischi per disporre la cancellazione del credito.

Per la stima del fondo svalutazione crediti la società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore; il principio riporta alcuni esempi di tali indicatori, tra i quali ad esempio la presenza di significative difficoltà finanziarie del debitore, o se sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria. La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti, raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, che possono riguardare il settore economico di appartenenza dei debitori, l'area geografica, la presenza di garanzie, le classi di scaduto,... In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

4.4. Disponibilità liquide (OIC 14)

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha

riguardato la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo, che nella precedente versione del principio del 2014 prevedeva che il saldo derivante dalla partecipazione al *cash pooling* rappresentasse un credito o un debito nel bilancio della partecipante verso la società gestrice; quando gli accordi tra le società appartenenti al gruppo presentano condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di controparte è insignificante, si è in presenza di contratti assimilabili ad un conto corrente bancario. In queste circostanze, i crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo - non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte - possono essere classificati tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", in una specifica voce denominata C III) 7) "Attività finanziarie per la gestione concentrata della tesoreria", mentre quelli che non hanno tali caratteristiche, sono iscritti nell'attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.

5. Ratei e Risconti (OIC 18)

Il principio contiene solo alcune novità legate alle informazioni relative alle semplificazioni previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "Crediti"; e la voce E del passivo "Ratei e risconti", può essere ricompresa nella voce D del passivo "Debiti". Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 18 possono essere rilevati in bilancio prospettivamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.

6. Conti d'ordine

E' stato abrogato l'art. 2424 comma 3 che prevedeva l'obbligo di indicare i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

L'entità dovrà adesso riportare nella nota integrativa quanto richiesto dall'art. 2427, c. 1, n. 9:

- l'importo complessivo degli impegni;
- l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

7. Patrimonio netto

Nell'OIC 28 la classificazione delle riserve è stata ampliata per includere:

- la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, che accoglie il costo delle azioni proprie, che a partire dal 2016 non potranno essere più rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale, e
- la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari che accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati che si generano per le operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

È stato inoltre precisato che la voce "utili/perdite portati a nuovo" accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori di esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, nei casi in cui l'imputazione ad altre riserve non sia più appropriata, come nel caso della riserva per operazioni di copertura.

La rinuncia ai crediti (di natura commerciale o finanziaria) è trattata contabilmente come un apporto di patrimonio se motivata come supporto finanziario. Perciò, se il socio rinuncia al diritto di restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto - riserva di capitale. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti a Patrimonio netto solo se non sono restituibili.

Per quanto riguarda le operazioni di riduzione volontaria del capitale ex art. 2445 codice civile (per le Spa) e art. 2482 (per le Srl), nel principio si stabilisce che la rilevazione contabile può essere fatta solo alla fine dell'iter previsto dal codice.

Ultima nota di rilievo: il principio è stato ristrutturato anche nella forma, ove attualmente le appendici, ora esplicitamente indicate come parti non integranti del principio, contengono esempi di informazioni relative al patrimonio netto da includere in nota integrativa.

8. Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto (OIC 31)

Il principio stabilisce che ai fini della classificazione degli accantonamenti prevale la natura del costo.

Gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti devono presentare, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;

- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminata; ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri devono essere iscritti tra le voci dell'attività gestionale (caratteristica, accessoria, finanziaria) a cui si riferisce l'operazione, in quanto deve prevalere il criterio della classificazione dei costi per natura.

Non è consentito attualizzare i fondi rischi per tener conto dell'inflazione, mentre sarà consentito attualizzare i fondi oneri.

È stato inoltre introdotto il concetto di attività potenziali, che rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.

È stata precisata la definizione di contratto a titolo oneroso, per cui si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. La precisazione è stata fatta perché in presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico nella voce B13 "Altri accantonamenti".

Il principio è stato inoltre aggiornato per tener conto del fondo per "strumenti finanziari derivati passivi", che accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

9. Debiti (OIC 19)

Il nuovo principio tratta esclusivamente le tematiche dei debiti, rinviano all'OIC 31 quelle relative ai fondi ed al TFR. Analogamente al trattamento previsto in OIC 15, è introdotto il **criterio di costo ammortizzato**. Occorre tener conto del fattore temporale nella valutazione, pertanto in sede di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con il tasso di mercato. Il debito deve essere iscritto inizialmente al valore nominale al netto di premi, abbuoni e includendo i costi direttamente attribuibili alla transazione, ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito.

I debiti soggetti a condizione sospensiva vanno iscritti tra i fondi rischi ed ai fini della classificazione dei debiti, prevale la natura del creditore rispetto a quella dell'operazione. Analogamente al trattamento previsto in OIC 15, i debiti verso imprese sottoposte a comune controllo vanno iscritti tra gli "altri debiti".

Ai fini della classificazione tra debiti a breve (entro 12 mesi) e a lungo, si deve fare riferimento alla scadenza contrattuale o legale tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, purchè avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

Le voci dei debiti accolgono le nuove categorie di debiti verso imprese controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti, introdotte dal nuovo codice civile.

Per quanto riguarda la **prima applicazione del criterio del costo ammortizzato** e l'attualizzazione dei crediti e debiti, secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 possono non essere applicati alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. È data perciò facoltà alla società di applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se invece l'azienda opta per l'applicazione retroattiva, gli effetti sui crediti e debiti al 31.12.2015 sono imputati agli utili e perdite a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, mentre per i crediti e debiti sorti nel corso del 2016, ad utile o perdita di esercizio.

Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il criterio fosse stato da sempre applicato evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, l'effetto

cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;

- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

10. Titoli di debito (OIC 20)

La novità principale è l'importanza del *management intent* (cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio sulla base della volontà della direzione aziendale) ai fini della classificazione dei titoli di debito. Una conseguenza di ciò, la possibilità di classificare un portafoglio di titoli con le medesime caratteristiche in parte a circolante, ed in parte a immobilizzato. I cambiamenti di destinazione sono rilevati sulla base del criterio di valutazione del portafoglio di provenienza ma, si precisa, non possono in ogni caso essere giustificati da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati o al risultato di esercizio o all'andamento del mercato. Il trasferimento da immobilizzato a circolante va rilevato in base al costo ammortizzato, eventualmente rettificato per perdite di valore durevoli, mentre il trasferimento da circolante a immobilizzato va rilevato in base al minore tra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dal mercato.

Vengono forniti gli indicatori esemplificativi della situazione di perdita durevole di valore, precisando tuttavia che un improvviso ribasso del valore di mercato di un titolo non è motivo sufficiente alla svalutazione: è infatti necessario che il ribasso, sia in termini di entità che di durata, esprima un "significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente". Il costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità". Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis. In tal caso la società può applicare tali regole.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

11. Imposte sul reddito (OIC 25)

Il principio è stato modificato prevalentemente per tener conto della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, ad esempio come contropartita agli accantonamenti al fondo imposte – ora sempre alla voce 20 - imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate.

La voce 20 del conto economico accoglie 3 distinte categorie:

- *Imposte correnti* - accoglie le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti (ad es. per ritardato versamento di acconti) sul reddito imponibile d'esercizio;
- *Imposte relative a esercizi precedenti* - accoglie le imposte di esercizi precedenti che derivano da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione e di pagamento, avvisi di accertamento e rettifica;
- *Imposte differite e anticipate* - accoglie con segno positivo l'accantonamento a fondo imposte differite e utilizzo per imposte anticipate, con segno negativo le imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite, sia riferite all'esercizio in corso che agli esercizi precedenti.

Si conferma che i debiti ed i crediti devono essere esposti al netto se compensabili, a condizione che:

- a) si abbia diritto legale a compensare gli importi in base alla legislazione fiscale;
- b) si intenda regolare i debiti e i crediti su base netta mediante un unico pagamento.

La valutazione delle imposte anticipate e delle passività per differite è effettuata ad ogni data di riferimento di bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio in cui queste differenze temporali si riverseranno; si precisa che le attività per imposte anticipate vengono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di crediti e debiti tributari, si rimanda ai principi OIC 15 e OIC 19. Mentre la valutazione del fondo imposte relativo ad accertamenti e contenziosi va fatta secondo OIC 31, tenendo conto del presumibile esito.

Il paragrafo relativo alla prima applicazione del principio rivisto stabilisce che gli effetti possono essere rilevati in bilancio prospetticamente secondo OIC 29; pertanto le componenti di voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti alla data del primo bilancio, possono continuare ad essere contabilizzati in conformità alla versione precedente.

12. Schemi di bilancio

12.1 Composizione e schemi del bilancio di esercizio (OIC 12)

Il nuovo principio ha incorporato l'interpretativo n.1 del precedente OIC 12. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC e considerato le modifiche alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico disciplinata dall'articolo 2423-ter che prevede una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci negli schemi.

- CONTO ECONOMICO

L'innovazione più significativa riguarda l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (E), che ha comportato un riesame della classificazione delle voci tra le sezioni rimaste, ora rappresentate da gestione caratteristica, accessoria, finanziaria e la sezione delle imposte.

Il conto economico deve distinguere oneri e proventi tra quelli derivanti da:

- **attività caratteristica**, che identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie;

- **attività accessoria** è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;

- **attività finanziaria** è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi; e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 31-33 dell'OIC 32.

- STATO PATRIMONIALE

Le voci sono state modificate ed integrate a seguito delle novità prima indicate inoltre sono state integrate delle nuove voci relative a società sottoposte al comune controllo.

13. Il rendiconto finanziario (OIC10)

L'art. 2425 ter c.c. stabilisce l'obbligo della preparazione del rendiconto finanziario ed indica gli obiettivi che questo deve prefiggersi: - ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e fine dell'esercizio;

- flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci.

OIC ha elaborato nel 2014 uno specifico principio contabile per la trattazione del rendiconto finanziario al quale il codice civile rinvia per il contenuto dello schema che a partire dal 1 gennaio 2016 diventa obbligatorio. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.

I flussi seguono la classificazione delle voci negli schemi di conto economico, distinti tra flussi da attività operativa (caratteristica e accessoria), da attività di investimento e da attività di finanziamento. Le appendici al principio contengono gli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto, il primo con il metodo indiretto ed il secondo con il metodo diretto.

Il nuovo OIC recepisce nei flussi dell'attività di investimento quelli derivanti da strumenti finanziari derivati, e la distinzione tra dividendi incassati (che vanno inclusi nella sezione dei flussi derivanti da attività operativa) e dividendi pagati (che vanno inclusi nella sezione dei flussi da finanziamento).

14. Bilancio consolidato ed operazioni, attività e passività in valuta estera

14.1 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (OIC 17)

I limiti per l'esenzione dalla preparazione del bilancio consolidato sono stati innalzati per le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il principio OIC 17 è suddiviso in due sezioni (in precedenza il metodo del patrimonio netto era un principio separato):

Sezione del consolidato

È stata innovata la definizione di bilancio consolidato, definito come "il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale."

È stato introdotto il rendiconto finanziario consolidato, cui si applicano gli schemi e le modalità di redazione previsti dall'OIC 10 "Rendiconto finanziario", salvi gli adattamenti necessari al caso del consolidato; inoltre, i flussi finanziari infragruppo sono eliminati nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato. Rispetto al precedente principio contabile alcune tematiche sono state meglio definite tra cui:

- le definizioni delle differenze da annullamento e da consolidamento, ed in particolare sul loro utilizzo qualora si determini una differenza positiva senza capienza sull'asset della società acquisita;
- la data di consolidamento, effettuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento;
- l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla "data di acquisizione del controllo", pur ammettendo l'utilizzo della "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" come indicato dal D.Lgs. 127/1991 e nel caso di primo consolidato (quando esonerati in precedenza) il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento;
- il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri viene utilizzato per la contabilizzazione delle differenze negative da annullamento;
- tratta il caso del consolidamento integrale di una partecipata precedentemente consolidata con il metodo del costo;
- raccomanda l'adozione della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario ma ammette anche il metodo patrimoniale.

Sezione del metodo del patrimonio netto

Sostanzialmente questa sezione non ha subito cambiamenti significativi, a parte l'introduzione del concetto di perdita di valore della partecipata.

Nel caso di adozione del metodo del patrimonio netto si applica l'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, come se il metodo del patrimonio netto fosse da sempre stato applicato. Pertanto nell'esercizio in cui viene adottato il metodo del patrimonio netto, i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Il residuo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto contabile della partecipata è imputato alla "Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni".

L'applicazione retroattiva del metodo del patrimonio netto comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

14.2. Operazioni, attività e passività in valuta estera (OIC 26)

Il principio distingue tra elementi monetari da quelli non monetari, e fornisce i criteri di conversione da utilizzare per le due tipologie. Defi-

nisce i criteri di iscrizione della riserva utili su cambi, e ai criteri di traduzione per partecipazioni, lavori in corso di ordinazione e fondi per rischi e oneri in valuta estera.

La definizione di poste monetarie e non monetarie, interpretando il disposto dell'art. 2426 c.2, richiama quanto definito dallo IAS 21:

- elementi monetari sono convertiti al cambio corrente alla chiusura d'esercizio (cambio spot);
- elementi non monetari sono convertiti al cambio storico.

Il principio fornisce alcuni casi particolari con criteri specifici di conversione:

Casi particolari	Conversione
Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (attivo immobilizzato) i cui bilanci sono espressi in valuta estera	Traduzione bilancio secondo quanto previsto per il bilancio consolidato (OIC 17): si traduce il bilancio in Euro e poi si esegue la valutazione al patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri e conti d'ordine in valuta	Sono convertiti al cambio corrente alla chiusura d'esercizio Sono considerati poste monetarie in quanto potranno in futuro comportare esborsi di natura finanziaria
Lavori in corso su ordinazione in valuta estera	A) Valutati con il metodo della commessa completata: cambio storico B) Valutati con il metodo della Percentuale di completamento

15. Transizione ai nuovi principi contabili (OIC 29)

L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" nella nuova versione stabilisce che un cambiamento di politica contabile - se non imposto dal legislatore - è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio in modo retroattivo.

I cambiamenti di principi obbligatori, si chiarisce, cioè quelli conseguenti ad una nuova disposizione legislativa o ad un nuovo principio contabile, sono contabilizzati in base alle specifiche disposizioni transitorie stabilite dalla norma stessa; in assenza di indicazioni normative, quali è il caso delle spese di ricerca o di pubblicità, vanno contabilizzati con effetto retroattivo, sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso al momento del cambiamento, rappresentata dagli utili portati a nuovo, ovvero, come nel caso della iscrizione al fair value dei derivati, la specifica riserva. Sono ammessi i cambiamenti volontari di principi contabili se adottati per una migliore rappresentazione in bilanci di fatti e operazioni.

L'applicazione **retroattiva** comporta che vengano rideterminati ai soli fini comparativi gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo. Pertanto la società deve **rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente** come se avesse sempre applicato il nuovo principio. Sono esclusi da questo trattamento i principi per cui le disposizioni transitorie hanno fornito indicazioni, quali l'avviamento (ved. par. 3.2) o l'applicazione del costo ammortizzato per i crediti ed i debiti (ved. par. 4.3 e 6.2).

È stato reintrodotta il concetto di errore rilevante, in linea con le definizioni del principio contabile internazionale IAS 8, che è tale se può - individualmente o insieme ad altri errori - influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata secondo le circostanze.

Una parte importante del principio è quella che riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio; è stato precisato che il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di formazione del bilancio, normalmente rappresentata dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Se in questo periodo avvengono fatti tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono modificare il progetto di bilancio. Vediamo in che modo devono apportare le modifiche nel prospetto seguente:

Tipologia	Descrizione
Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio	Fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio	Fatti che indicano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale	Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale

16. Gli strumenti finanziari derivati (OIC 32)

Il nuovo art. 2426 (c.1, 11 bis) ha mutuato dai principi contabili internazionali la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value: «*Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.*».

Le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati sono quindi:

- l'obbligo di iscrizione in bilancio dei derivati;
- l'iscrizione a fair value ("FV") anche se trattasi di derivati incorporati;
- la variazione di FV a conto economico (salvo copertura di flussi finanziari);
- la variazione di FV a nuova riserva di Patrimonio netto;
- il concetto di copertura che richiede stretta e documentata correlazione;
- la valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto;
- la non distribuibilità degli utili su derivati non di copertura; e, come anticipato, il rinvio agli IFRS per le definizioni di derivato e di FV e per la gerarchia del fair value.

Il principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile mentre non si applica ai bilanci di esercizio delle compagnie assicurative; sono inoltre escluse le micro imprese.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'OIC 32:

- a) I contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie;
- b) I contratti derivati stipulati tra un acquirente ed un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria (trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda, conferimento, fusione, scissione, trasformazione);
- c) Opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il nuovo codice civile, all'art.2424, prevede specifiche voci degli schemi di bilancio in cui sono iscrivibili i derivati sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico.

Per quanto attiene il metodo di valutazione, il principio chiarisce che gli strumenti sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di

sottoscrizione del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e obblighi, al fair value obbligatoriamente (anche se incorporati in altri strumenti finanziari).

Nelle valutazioni successive, ad ogni data di chiusura di bilancio, si deve rifare la valutazione del fair value e determinare l'eventuale variazione rispetto al valore iscritto nel bilancio. Il principio fornisce specifiche indicazioni sull'obbligo di separazione dei **derivati incorporati**, a determinate condizioni e precisa che per contratti ibridi quotati, si può adottare la politica contabile di valutarlo nella sua interezza, senza quindi scorporare il derivato incorporato.

Modelli di copertura (hedging)

Il principio consente due tipi di relazioni di copertura:

a) la copertura delle variazioni di Fair value (**Fair value hedge**), che si applica quando l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o di impegni irrevocabili.

Lo strumento di copertura è valutato al Fair Value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o passività. L'elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

- nel caso di attività o passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al Fair Value della componente relativa al rischio oggetto di copertura;
- nel caso di impegno irrevocabile, il Fair Value della componente relativa al rischio coperto è iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

b) la copertura di flussi finanziari (**Cash flow hedge**), che invece si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili (ove la probabilità sia ampiamente superiore al 51%).

L'obiettivo del cash-flow hedge è perciò quello di **stabilizzare i flussi finanziari attesi** di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato su un debito finanziario, un impegno all'acquisto di beni oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà un acquisto o vendita di beni. Ad ogni chiusura di bilancio, si rileva nello Stato patrimoniale lo **strumento di copertura al fair value** e in **contropartita la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi**. La riserva accoglie solo le componenti efficaci della copertura. E' ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

- Rischio di tasso d'interesse (es: su strumento di debito rilevato al costo ammortizzato);
- Rischio di cambio (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta estera);
- Rischio di prezzo (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino);
- Rischio di credito (ad esclusione del proprio merito creditizio).

Sono ammissibili come elementi coperti:

- * o attività o passività iscritte in bilancio,
- * o impegni irrevocabili,
- * o operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%).

La contabilizzazione di operazioni di copertura su basi nette può avvenire solo se il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio.

La verifica dell'efficacia della copertura avviene:

- in via qualitativa, quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati (elementi portanti = VN, data regolamento flussi, scadenza, sottostante). In tale caso, è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che quindi vi sia un rapporto economico e la copertura sussista;

- in via quantitativa, misurando l'efficacia della stessa tramite varie metodologie normalmente utilizzate nell'attività di *risk management*. L'efficacia della copertura deve essere misurata ad ogni data di chiusura di bilancio. In fase di prima adozione l'OIC 32 va applicato in modo retrospettivo, trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio previsto per il costo ammortizzato, non è possibile un approccio differente.